



LA NOZIONE DI “TRASFERIMENTO” E LA COSTITUZIONE DI PEGNO ED USUFRUTTO SU QUOTE

Prof. Alberto STAGNO D'ALCONTRES

Diretta 27 ottobre 2008

NOZIONE DI “TRASFERIMENTO”



Art. 2470 c.c. Efficacia e Pubblicità

1. Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci secondo quanto previsto nel successivo comma.



Art. 2470 c.c. Efficacia e Pubblicità

2. L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. In caso di trasferimento a causa di morte il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni.



Art. 2470 c.c. Efficacia e Pubblicità

3. Se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore.



Art. 2468 c.c.
Quote di partecipazione

1. Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.
2. Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.
3. Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.
4. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.
5. Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106.



Art. 2469 c.c.
Trasferimento delle partecipazioni

1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
2. Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato.

EFFETTI DEL TRASFERIMENTO



Per quanto concerne gli effetti che derivano dal trasferimento delle partecipazioni la legge consente di differenziarli a seconda si tratti di:

- efficacia rispetto alle parti dell'atto
- opponibilità ai terzi
- efficacia nei confronti della società

L'atto acquista efficacia tra le parti in virtù della manifestazione del consenso; esso non è sottoposta ad alcun vincolo di forma in virtù di quanto previsto dall'art. 2469 c.c.

L'atto è opponibile ai terzi in virtù dell'iscrizione nel registro delle imprese.

L'atto ha effetto di fronte alla società dal momento in cui il trasferimento sia annotato nel libro soci.

FORMA DELL'ATTO DI TRASFERIMENTO



La legge n. 133/2008 equipara - ai fini dell'opponibilità ai terzi - l'atto di trasferimento delle partecipazioni redatto in forma di scrittura privata autenticata a quello sottoscritto con firma digitale nel rispetto della normativa vigente in tema di efficacia dei documenti informatici (Codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e d.p.c.m. 13 gennaio 2004)



Il dato normativo prevede che:

- ❑ si possano costituire usufrutto e pegno su quote (art. 2471-*bis* c.c.)
- ❑ all'usufruttuario e al creditore pignoratizio sono riconosciuti il diritto di voto e gli altri diritti amministrativi (in virtù del rinvio all'art. 2352 c.c.)



2471-*bis* c.c.

Pegno, usufrutto e sequestro della partecipazione

1. La partecipazione può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro.
2. Salvo quanto disposto dal terzo comma dell'articolo che precede, si applicano le disposizioni dell'art. 2352.



Art. 2352 c.c.

Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni

1. Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode.
2. Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati.
3. Nel caso di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442, il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.



Art. 2352 c.c.

Pegno, usufrutto e sequestro delle azioni

4. Se sono richiesti versamenti sulle azioni, nel caso di pegno, il socio deve provvedere al versamento delle somme necessarie almeno tre giorni prima della scadenza; in mancanza il creditore pignoratizio può vendere le azioni nel modo stabilito dal secondo comma del presente articolo. Nel caso di usufrutto, l'usufruttuario deve provvedere al versamento, salvo il suo diritto alla restituzione al termine dell'usufrutto.
5. Se l'usufrutto spetta a più persone, si applica il secondo comma dell'articolo 2347.
6. Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode.



Art. 2478-bis c.c.

Bilancio e distribuzione degli utili ai soci

2. Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, a norma dell'articolo 2435, copia del bilancio approvato e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.



Art. 2806 c.c.

Pegno di diritti diversi dai crediti

1. Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi fermo il disposto del terzo comma dell'articolo 2787.

2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.